

## Italia

Stima numero persone HIV+	<b>150.000</b>
Numero di persone indagate per aver trasmesso l'HIV	<b>minimo 10</b>
Numero di persone condannate per aver trasmesso l'HIV	<b>minimo 10</b>

## Leggi pertinenti

Articoli 40, 43, 61, 582, 583 & 589 del Codice Penale  
Articoli 2043, 2059 del Codice Civile

## Codice Penale

### Art. 40

#### - Rapporto di causalità -

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.  
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

### Art. 43

#### - Elemento psicologico del reato -

Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

### Art. 61

#### - Circostanze aggravanti comuni -

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5) l'aver profitato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

- 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità.

#### **Art. 582**

##### **- Lesione personale -**

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa (1).

(1) Articolo così modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma è stato successivamente così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 583**

##### **- Circostanze aggravanti -**

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto (1).

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 5) l'aborto della persona offesa (1).

(1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.

#### **Art. 589**

##### **- Omicidio colposo -**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici (1).

(1) Articolo così modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.

## **Codice Civile**

#### **Art. 2043.**

##### **Risarcimento per fatto illecito.**

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

#### **Art. 2059.**

##### **Danni non patrimoniali.**

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

## **Discussione**

In Italia, ci sono diverse leggi cui si può fare riferimento per istituire un procedimento legale per perseguire le persone sospettate di aver trasmesso il virus dell' HIV.

Vedi classificazione e dati giurisprudenziali e legislativi:

### **SANITA' PUBBLICA**

#### **Malattie di uomini e/o di animali**

#### **A.I.D.S. e sieropositivi**

##### **Codice Penale art. 40**

##### **Codice Penale art. 43**

##### **Codice Penale art. 61**

##### **Codice Penale art. 589**

Risponde di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento colui che, consapevole del proprio stato di sieropositività e della possibilità di contagio del virus Hiv per via sessuale, intrattiene con la propria ignara moglie, nel corso di una relazione esclusiva di fidanzamento e poi di matrimonio durata per circa dieci anni, una pluralità di rapporti sessuali non protetti, senza che sia stata però raggiunta la prova di una sufficiente rappresentazione, in capo a lui, dell'alto rischio di trasmissione e - una volta trasmessa - di decorso mortale della malattia, nè di una disponibilità interiore, assimilabile ad un atteggiamento psicologico volontaristico, ad accettare l'evento negativo.

*Corte assise appello Brescia, 26 settembre 2000*

### **SANITA' PUBBLICA**

#### **Malattie di uomini e/o di animali**

#### **malattie veneree**

##### **Codice Penale art. 40**

##### **Codice Penale art. 583**

Salute (tutela della) - Contagio del virus HIV - Trasmissione per via sessuale - Lesioni volontarie gravissime - Dolo indiretto - Sussistenza.

Sussiste il delitto di lesioni volontarie gravissime con dolo indiretto nel caso di trasmissione dell'infezione da HIV a seguito di protratti rapporti sessuali posti in essere da chi era consapevole della propria malattia insanabile con chi ne era ignaro.

*Tribunale Bologna, 13 aprile 2006*

##### **Codice Civile (1942) art. 2043**

##### **Codice Civile (1942) art. 2059**

Salute (tutela della) - Contagio del virus HIV - Lesioni volontarie gravissime - Danno alla salute fisica e psichica - Danno alla vita di relazione - Sussistenza.

La trasmissione del virus HIV, da parte di chi è consapevole della propria malattia insanabile, attraverso un rapporto sessuale non protetto con chi di quella malattia è ignaro, integra il delitto doloso di lesioni volontarie gravissime, cagionando danni alla salute fisica e psichica e alla vita di relazione che possono essere liquidati dal giudice penale con provvisionale.

*Tribunale Firenze, 17 gennaio 2006*

##### **Codice Penale art. 40**

##### **Codice Penale art. 583**

Salute (tutela della) - Contagio del virus HIV - Trasmissione per via sessuale - Nesso causale - Sussistenza.

Sussiste il nesso causale tra un unico rapporto sessuale e il contagio del virus HIV quando sia raggiunta la prova logica che la trasmissione della sindrome da immunodeficienza umana abbia avuto solamente quella possibile fonte, non rilevando che, nel caso, il grado di probabilità statistica d'infezione sia di circa l'8 per 1000.

*Tribunale Firenze, 17 gennaio 2006*

##### **Codice Civile (1942) art. 2043**

##### **Codice Civile (1942) art. 2059**

Salute (tutela della) - Contagio del virus HIV - Danno alla persona - Danno esistenziale - Sussistenza.

La trasmissione del virus HIV cagiona danni alla persona di natura fisica, morale ed esistenziale.

*Tribunale Bologna, 13 aprile 2006*

**Pena massima inflitta in Italia:**

14 anni per omicidio. Il condannato può essere obbligato anche a risarcire la parte lesa.

Tutti i processi avvenuti in Italia finora risalgono a casi di trasmissione dell'hiv via rapporti eterosessuali con l'eccezione di un solo caso (trasmissione via rapporti omosessuali) e tutte le condanne applicate si riferiscono alla presunta trasmissione del virus tramite rapporti sessuali consenzienti.

Di seguito i processi fatti in Italia per la trasmissione dell'HIV di cui io sono a conoscenza.

3 marzo 1999 - ? anni di carcere (prostituta)

14 ottobre 1999 - 4 anni di carcere (uomo) per aver trasmesso il virus al partner (sembra che questo sia l'unico caso di condanna in Italia per trasmissione via rapporti omosessuali)

3 luglio 2000 - 14 anni di carcere (uomo) per aver infettato la moglie che è poi deceduta

21 luglio 2000 - 8 anni di carcere (uomo) per sesso non protetto

30 giugno 2004 - 4 anni di carcere (uomo) per Lesioni corporali colpose

28 settembre 2005 - 4 anni di carcere (uomo) per lesioni corporali colpose

11 gennaio 2006 - 4 anni e 8 mesi (uomo) lesioni corporali colpose

20 gennaio 2006 - 6 anni di carcere (uomo) lesioni corporali colpose e sesso non protetto (primo caso di uno straniero condannato in Italia ) Senegalese

6 dicembre 2007 - 4 anni di carcere (uomo) e risarcimento di 250.000 euro

8 aprile 2008 - 7 anni di carcere (uomo) per lesioni corporali colpose e risarcimento di 90.000 euro

**Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS**

[www.lila.it](http://www.lila.it)

Survey respondents

LILA - Italian League for Fighting AIDS